

**FEDERAZIONE ITALIANA
KICKBOXING MUAY THAI SAVATE SHOOT BOXE SAMBO MMA
FEDERKOMBAT**

**VADEMECUM
per l'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva**

Indice: *Premessa e poteri dell'Assemblea regionale ordinaria elettiva - 1. Indizione e Convocazione - 2. Composizione e partecipazione - 3. Diritto di voto - 4. Documentazione attestante il diritto di voto e di rappresentanza - 5. Ricorso per omessa od errata attribuzione dei voti. - 6. Deleghe - 7. Partecipazione senza diritto di voto - 8. Commissione Verifica Poteri - 9. Validità dell'Assemblea e deliberazione - 10. Adempimenti preliminari - 11. Presidenza dell'Assemblea - 12. Svolgimento dell'Assemblea, votazione, verbale - 13. Eleggibilità, incompatibilità, candidature, ricorsi*

xxx

Premessa e poteri dell'Assemblea Regionale Ordinaria elettiva

“L'Assemblea Regionale è l'organo sovrano del Comitato Regionale” (Art. 55.1 Statuto federale).
Può essere di natura ordinaria elettiva o straordinaria.

I criteri di attribuzione del diritto di voto e di validità delle deliberazioni sono quelli indicati per l'Assemblea Nazionale” (Art. 55.1 Statuto federale).

Per la costituzione, la direzione, la validità, la partecipazione all'Assemblea Regionale, per il diritto e l'esercizio del voto, nonché per le modalità di deliberazioni della Assemblea stessa valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per l'Assemblea Nazionale (Art. 55.14 Statuto federale).

Poteri: ai sensi dell'**art. 55.8 Statuto federale**, l'Assemblea Regionale Ordinaria provvede:

- a) all'elezione, ogni quattro anni, a scrutinio segreto, con votazioni contestuali ma con schede separate per categoria, del Presidente regionale e dei Consiglieri regionali;*
- b) a deliberare su tutti gli argomenti di competenza posti all'ordine del giorno.

*salvo diversa disposizione del CONI, con elezione, votazione e proclamazione dell'eletto Presidente, per poi procedere a votazione ed elezione dei Consiglieri.

1. Indizione e Convocazione

Convocazione: Ai sensi **dell'art. 55.4 dello Statuto federale**, l'Assemblea Regionale è indetta dal Consiglio Regionale ed è convocata dal Presidente del Comitato Regionale almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'esame dell'Assemblea, del luogo della stessa, della data e dell'ora in prima e in seconda convocazione, dell'elenco dei voti e dei termini dell'eventuale ricorso.

L'avviso di convocazione può altresì contenere indicazioni e disposizioni di carattere organizzativo e logistico. L'avviso di convocazione viene inviato in copia, per conoscenza, alla FN. Nell'ordine del giorno dell'Assemblea elettiva quadriennale, va comunque inserito, come punto specifico, l'elezione delle cariche federali e i relativi adempimenti.

Modalità di Convocazione: Ai sensi **dell'art. 55.7 dello Statuto federale** l'Assemblea Regionale è convocata a mezzo avviso pubblicato sul sito internet del proprio Comitato o attraverso apposita sezione nel sito federale e spedito per raccomandata o PEC agli indirizzi indicati all'atto dell'affiliazione almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno dell'effettuazione ai sensi dell'art. 55.4

A tal fine i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici si intendono domiciliati presso l'affiliato di appartenenza.

2. Composizione e partecipazione

Ai sensi **dell'art. 55.2 dello Statuto federale**, l'assemblea è composta:

- a) dai Presidenti degli Affiliati – con sede nel territorio della Regione – aventi diritto a voto, o in caso di loro impossibilità da un delegato che può essere o un componente del Consiglio direttivo dell'affiliato stesso, purché regolarmente tesserato Federkombat, o il Presidente o dirigente in carica di un altro Affiliato avente diritto a voto ai sensi **dell'art. 55.3**;
- b) dai Rappresentanti Societari degli Atleti e dei Tecnici, Tesserati e in attività presso Affiliati aventi diritto a voto, con sede nel territorio della Regione o dai rispettivi Supplenti.

È preclusa, comunque, la partecipazione all'Assemblea a chiunque risulti colpito da una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione, comprese le sanzioni che escludono la partecipazione all'Assemblea, nonché coloro i quali non abbiano adempiuto all'obbligo del pagamento delle quote di affiliazione o di tesseramento (**Art. 23.5 dello Statuto federale**).

Le Associazioni e Società esprimono il proprio voto in Assemblea per il tramite del relativo Presidente. In caso di impedimento del Presidente è possibile rilasciare delega ad un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea, che a sua volta potrà rappresentare altri affiliati (**Art.23.6 dello Statuto federale**).

Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, il Presidente Onorario, e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché i componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale non possono rappresentare gli Affiliati né direttamente né per delega (**Art.55.10 dello Statuto federale**).

Il Presidente Federale può partecipare all'Assemblea o può delegare alla stessa un suo rappresentante (**Art.55.5 dello Statuto federale**).

Alle Assemblee Regionali partecipano inoltre, senza diritto di voto, gli altri affiliati, il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente ed i componenti del Consiglio Regionale e le eventuali altre persone che il Presidente od il Comitato ritengano opportuno invitare, nonché i candidati alle cariche elettive regionali (**Art.55.2 dello Statuto federale**).

Nell'ambito di ogni Società viene eletto, nel proprio ambito, rispettivamente dagli Atleti e dai Tecnici tesserati dalla Società medesima, il rappresentante tesserato e in attività di ciascuna categoria e i loro sostituti. L'elettorato attivo viene riconosciuto agli atleti ed ai tecnici, regolarmente tesserati nella loro categoria maggiorenni ed in attività. Gli Atleti e i Tecnici eletti possono rappresentare una sola Affiliata nel cui ambito sono stati eletti e non possono dare deleghe. In caso d'impedimento possono però essere sostituiti dal primo dei non eletti di ciascuna categoria nell'ambito del soggetto affiliato che li ha eletti. Il voto non espresso da dette categorie non può accreditarsi al presidente della Società affiliata (**Art. 23 dello Statuto federale**).

3. Diritto di voto

Ai sensi **dell'art. 23 dello Statuto federale**, l'Assemblea è composta dalle Società affiliate di cui all'art. 4 aventi diritto di voto ciascuna rappresentata dal suo Presidente o componente in carica del Consiglio Direttivo societario, delegato dal presidente stesso, dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici.

Hanno diritto di voto le Associazioni e le Società che risultano iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 o che siano Gruppi sportivi militari e Gruppi civili dei corpi dello Stato firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi dell'art. 6 della legge 78/2000, nonché che abbiano maturato un'anzianità minima d'affiliazione di 12 mesi precedenti **la data di convocazione dell'Assemblea** a condizione che nel medesimo periodo, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva ufficiale della Federazione stabilita dai programmi federali.

A tal fine è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, didattico, scolastico e promozionale svolta nell'ambito di programmi federali, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla Federazione.

Nota: L'attività sportiva è data dagli atleti, pertanto le società devono avere un minimo di atleti tesserati, incluso il Rappresentante Atleta e Tecnico eletti;

Ai rappresentanti di Tecnici, Atleti, Associazioni e Società Sportive affiliate è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una sola delle categorie per le quali il rappresentante risulta tesserato.

Ai sensi **dell'art. 8.2 dello Statuto federale**, agli Aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Affiliati, con esclusione del diritto al voto in seno a qualsiasi Assemblea Federale nazionale e territoriale e i loro Tesserati aggregati non possono concorrere a nessuna carica elettiva sia nazionale che periferica.

Numero di voti (Art. 23 Statuto federale):

- Ogni società avente diritto a voto, detiene 10 voti di base.
- Inoltre, ha diritto, sulla base dell'attività agonistica stabilita dai calendari federali ad anno sociale chiuso, a voti plurimi determinati come segue, tenuto conto dei risultati ottenuti nelle

gare svoltesi nell'arco del quadriennio sportivo, con inizio 01/09 e scadenza al 31/08 di ogni anno contemplato nel quadriennio olimpico:

1. a 1 voto per ogni titolo di Campione d'Italia- Classe Seniores M/F;
 2. a 2 voti per ogni titolo di Campione Europeo – Classe Seniores M/F;
 3. a 3 voti per ogni titolo di Campione del Mondo – Classe Seniores M/F.
- I voti plurimi verranno attribuiti a condizione che le gare e i campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento delle competizioni, sia pure a causa di forza maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi voti.

Ai fini Assembleari alle Associazioni e alle Società Sportive Dilettantistiche non potrà essere assegnata una percentuale di voti superiore all' 1% (uno per cento) del totale dei voti assegnati alle Associazioni e alle Società Sportive Dilettantistiche aventi diritto di voto. Fermo quanto precede, nessuna Associazione e Società Sportiva Dilettantistica potrà in ogni caso detenere un voto maggiore di 40 (quaranta) volte il voto di base (**Art.23.14 dello Statuto federale**).

All'Assemblea Regionale Ordinaria, per ogni argomento inserito nell'Ordine del Giorno dei lavori assembleari, il diritto di voto è quindi così attribuito:

1. i Presidenti degli affiliati aventi diritto al voto o loro delegati esprimono il 70% dei voti;
2. i Rappresentanti degli Atleti aventi diritto al voto esprimono il 20% dei voti;
3. i Rappresentanti dei Tecnici aventi diritto al voto esprimono il 10% dei voti.

I componenti del Consiglio Regionale sono eletti dalle singole categorie di appartenenza dove ciascun avente diritto al voto ha diritto ad un solo voto, secondo le proporzioni indicate al comma precedente.

Il Presidente Regionale è eletto da tutte le componenti dell'Assemblea dove ciascun avente diritto al voto esprime un solo voto nel rispetto delle proporzioni indicate.

L'elenco ufficiale degli aventi diritto di voto, con i voti rispettivamente attribuiti, è pubblicato sugli Atti ufficiali.

Partecipano all'assemblea con diritto di voto gli Affiliati che hanno maturato un'anzianità minima di 12 mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea e con i requisiti di cui all'Art.23.3 dello Statuto Federale.

L'attribuzione del diritto di voto agli affiliati 2024/2025 è determinata nel momento dell'invio della tabella voti, così come stabilito all'art. 55, commi 2, 4 e 7, dello Statuto federale.

La partecipazione con diritto di voto è quindi definita nel momento della comunicazione della tabella voti (Art.23.3 dello Statuto Federale).

4. Documentazione attestante il diritto di voto e di rappresentanza

Ai sensi **dell'art. 10.2**, le cariche di Presidente, di Consigliere e di Rappresentanza dell'Affiliato devono essere indicati al momento dell'affiliazione o della riaffiliazione e dei successivi tesseramenti, nonché le eventuali variazioni intervenute.

5. Ricorso per omessa od errata attribuzione dei voti

Ai sensi **dell'art. 24.9** dello Statuto federale avverso la tabella voti è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione della tabella voti sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con [Regolamento emanato](#) dalla Giunta Nazionale CONI.

In caso di errore materiale, la Segreteria federale può procedere a correzioni d'ufficio.

6. Deleghe

Ai sensi **dell'art. 55.3 dello Statuto federale**, nelle Assemblee Regionali sono ammesse le deleghe, secondo le modalità di cui all'art. 23.8, ai Presidenti di Società aventi diritto di voto ed appartenenti alla stessa Regione nelle seguenti proporzioni o, *in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono*, in numero di:

- 1, oltre le 50 associazioni e società votanti;
- 2, oltre le 100 associazioni e società votanti;
- 3, oltre le 300 associazioni e società votanti;
- 4, oltre le 500 associazioni e società votanti;
- 5, oltre le 600 associazioni e società votanti.

Il rilascio di delega all'esercizio del diritto di voto al rappresentante di altro Affiliato è ammesso secondo quanto previsto dall'art. 23.8 dello Statuto Federale:

- La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:
 - a. le generalità e la copia del documento di identità del legale rappresentante della stessa;
 - b. la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.

7. Partecipazione senza diritto di voto

Alle Assemblee Regionali partecipano inoltre, senza diritto di voto, gli altri affiliati, il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente ed i componenti del Consiglio Regionale e le eventuali altre persone che il Presidente od il Comitato ritengano opportuno invitare, nonché i candidati alle cariche elettive regionali (**Art.55.2 dello Statuto federale**).

Ai sensi dell'**Art. 55.13**, i Presidenti ed i Consiglieri regionali ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Società né direttamente né per delega.

8. Commissione Verifica Poteri

Ai sensi **dell'art. 28.1 dello Statuto federale**, le operazioni di verifica dei poteri sono svolte da una speciale commissione denominata Commissione Verifica Poteri.

Nomina: Tale commissione è nominata per le Assemblee Regionali, dal Consiglio Regionale all'atto della convocazione dell'Assemblea ed è composta da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) componenti tra persone facenti parte del personale o degli organi federali e/o tra persone tesserate alla Federkombat, con esclusione dei componenti del Consiglio Regionale o Federale, dei candidati alle cariche elettive e dei componenti degli Organi di Giustizia o dell'Ufficio del Procuratore Federale della Federazione competenti a decidere eventuali ricorsi.

I componenti della Commissione Verifica Poteri non hanno diritto di voto.

Compiti: la Commissione controlla l'identità degli aventi diritto a voto e la validità delle deleghe.

Verbale: Ai sensi **dell'art. 28.5 dello Statuto**, sorgendo contestazioni sulla validità della rappresentanza, la Commissione redige verbale, che deve essere sottoscritto dalla persona interessata con la dichiarazione espressa di volere o non volere proporre reclamo all'Assemblea.

9. Validità dell'Assemblea e deliberazione

Quorum costitutivo:

In riferimento **all'art.26.1 dello Statuto federale**, le Assemblee Regionali sono validamente costituite:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà delle società aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione, successiva almeno di un'ora, (*omissis*), il *quorum* costitutivo in seconda convocazione non può essere inferiore al 35% (trentacinque per cento) delle società aventi diritto di voto, fatto salvo quanto previsto all'articolo 79.2 :

I Presidenti regionali, in caso di candidatura successiva al **terzo mandato consecutivo**, sono eletti alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del d.lgs 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i.. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) delle società aventi diritto al voto. Per il calcolo di detto *quorum* costitutivo si applica quanto previsto al precedente art. 26.2 : I *quorum* costitutivi sono calcolati esclusivamente sul numero delle società presenti o delegate, con esclusione di Atleti e Tecnici, e non sul numero di voti.

Quorum costitutivi:

Ai sensi **dell'art. 26.2 dello Statuto federale**, i *quorum* costitutivi sono calcolati sul numero delle società presenti o delegate, con esclusione di Atleti e Tecnici, e non sul numero di voti.

Quorum deliberativi:

Ai sensi **dell'art. 26.3 dello Statuto federale** salvo quanto diversamente previsto dal medesimo Statuto, le Assemblee Nazionali, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole del 50% più uno dei voti presenti.

Il Presidente Regionale è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea Regionale, e viene eletto, anche

in caso di ballottaggio, con la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione di voti nulli, fatto salvo quanto previsto dall'art. 79.2 richiamato al paragrafo precedente.

10. Adempimenti preliminari

Apertura dell'Assemblea: i lavori dell'Assemblea Regionale sono introdotti dal Presidente Regionale, o da chi ne fa le veci, che propone la nomina del Presidente dell'Assemblea. Il Presidente così nominato, accettando l'incarico, dichiara aperti i lavori assembleari.

Nomina Commissione di scrutinio: ai sensi **dell'art. 29 dello Statuto federale**, l'Assemblea, su proposta del Presidente della stessa, può nominare la Commissione Scrutinio, scelta tra persone che non siano candidate alle cariche regionali elettive nell'Assemblea in cui sono chiamate ad operare. La Commissione Scrutinio è composta da un Presidente e da due componenti scelti tra le persone presenti ed aventi diritto di voto, i quali procederanno alle incombenze loro assegnate dal Presidente dell'Assemblea.

12. Votazioni

Votazioni: Ai sensi **dell'art. 26.6 dello Statuto federale**, tutte le elezioni alle cariche federali devono avvenire mediante votazione a scrutinio segreto anche mediante strumento elettronico od informatico equipollente – in cabina o in luogo isolato.

Art. 16 comma 2 del d.lgs 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i..

I presidenti, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato.

Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicano nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi. In tal caso il presidente e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva.

13. Eleggibilità, incompatibilità, candidature, ricorsi

Candidature per le cariche elettive federali centrali: ai sensi **dell'art. 75.14 dello Statuto federale**, per ciascuna Assemblea non potrà essere presentata più di una candidatura anche se per cariche diverse. In caso di più sottoscrizioni, sarà ritenuta valida la sottoscrizione a supporto della candidatura depositata per ultima.

Ai sensi **dell'art. 76 dello Statuto federale**, le cariche elettive federali periferiche regionali sono le seguenti:

- 1) Presidente Regionale;
- 2) Consigliere Regionale in quota affiliati (4);
- 3) Consigliere Regionale in quota Atleta (1);

4) Consigliere Regionale in quota Tecnico (1).

Presentazione Candidatura: Gli aspiranti alle cariche federali degli Organi periferici devono presentare la loro candidatura per iscritto, alla segreteria del Consiglio Regionale, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea regionale elettiva, precisando per quale carica intendono candidarsi, considerati i requisiti di cui ai successivi articoli richiamati dallo Statuto federale. Tutte le candidature vanno corredate dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di cui sopra.

La candidatura alla Presidenza degli organi territoriali deve essere sostenuta da almeno 4 sottoscrizioni da parte degli Affiliati e/o degli Atleti e/o dei Tecnici aventi diritto di voto. In ogni caso, ogni avente diritto al voto potrà **sottoscrivere solo una candidatura** per ciascuna categoria. In caso di più sottoscrizioni, sarà ritenuta valida la sottoscrizione a supporto della candidatura depositata per ultima.

Le candidature di rappresentanti di Affiliati, Atleti e Tecnici per i Consigli degli organi territoriali devono essere accompagnate da una presentazione sottoscritta, rispettivamente, da almeno 2 (due) Affiliati, Atleti e Tecnici aventi diritto al voto nell'ipotesi in cui il numero totale di Affiliati aventi diritto al voto nel territorio di riferimento sia pari o superiore a 15 (quindici). Per tutte le altre ipotesi non è richiesta alcuna sottoscrizione. Ogni avente diritto al voto può **sottoscrivere un numero di candidature non superiore al numero di persone da eleggere per ciascuna categoria**.

Le liste saranno compilate in ordine alfabetico e alle stesse sarà data pubblicità.

Mandati ai sensi dell'**art.79 dello Statuto federale**, il Presidente ed i Membri eletti degli Organi Direttivi centrali e **territoriali** restano in carica 4 anni, coincidenti con il Quadriennio Olimpico, e possono svolgere più mandati.

I Presidenti, sia federali nazionali sia **territoriali regionali**, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del d.lgs 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i..

Requisiti per ricoprire le cariche elettive: ai sensi dell'**art. 77 Statuto federale**, per ricoprire le cariche elettive federali occorrono i seguenti requisiti:

- a. Cittadinanza italiana e maggiore età;
- b. Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- c. Non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Entri di Promozione sportiva, del CONI o da parte dell'organismo sportivo internazionale di riferimento purché unico;
- d. Al momento della presentazione della candidatura essere in regola con il tesseramento nella categoria;
- e. Gli Atleti e i Tecnici, per poter essere eletti, devono essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma in oggetto e devono aver preso parte a competizioni di livello nazionale o almeno regionale e devono essere in attività o essere stati tesserati

nella categoria per almeno due anni nell'ultimo decennio.

- f. Il Presidente e i componenti del Consiglio federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.

È ineleggibile:

- a. chiunque abbia un reddito che derivi, per oltre il 50 per cento, da una attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federkombat;
- b. chiunque abbia subito una sanzione superiore a un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA. È altresì ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento;
- c. Sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o altri Organismi riconosciuti dal CONI stesso.

La mancanza iniziale dei requisiti accertata dopo l'elezione, o il venire meno di anche uno solo di essi, comporta l'immediata decadenza della carica, dichiarata dal Consiglio Federale.

Incompatibilità: ai sensi **dell'art. 78 dello Statuto federale**, sono incompatibili:

- a. La carica di componente degli Organi centrali, con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale della Federkombat. La carica di Presidente Federale con qualsiasi altra carica federale e sociale, sempre nell'ambito della Federkombat. Le cariche di Presidente e Consigliere a livello nazionale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI;
- b. La carica di Revisore dei Conti con qualsiasi altra carica federale e sociale, sempre nell'ambito della Federkombat;
- c. Le cariche dei componenti degli Organi di Giustizia con qualsiasi altra carica federale e sociale nell'ambito della Federkombat;
- d. Tutte le cariche elettive periferiche con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale;
- e. Sono altresì considerati incompatibili con la carica che rivestono e, pertanto, decadono d'ufficio, coloro che si trovino o si vengano a trovare in situazioni di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti,

il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

Rinvio

Per tutto quanto non contemplato nel presente Vademecum si applicano le norme dello Statuto di Federkombat oltre alle norme del Regolamento Organico, per quanto compatibile – e in linea con la prassi adottata da codesta Federazione

Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive

Ai sensi dell'art. 6.1.6 dei Principi fondamentali degli statuti delle FSN/DSA è stabilito che “avverso la tabella voti e le candidature è ammessa l'impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura Federale” e che “l'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI”.

[CONI – Regolamenti e Circolari](#)
